



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 24 / 2021

Roma, 10 maggio 2021

AI SIG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA VALLÉE D'AOSTE

per il tramite del Segretario Generale - Struttura Enti locali

– Ufficio elettorale e Servizi demografici

AOSTA

OGGETTO: Legge 3 maggio 2021, n. 58, di conversione del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25.
Differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021 ed altre disposizioni.

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 108 del 7 maggio 2021 è pubblicata la legge 3 maggio 2021, n. 58, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante “Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali, nonché per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuità di gestione delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica per l’anno 2021”.

Nel fare seguito alla circolare di questo Dipartimento n. 9 del 9 marzo scorso, si riassumono, per la materia di competenza di questo Ministero, le disposizioni del decreto-legge in questione con le modifiche introdotte dalla legge di conversione (tutte concernenti disposizioni transitorie atteso il permanere del quadro epidemiologico), da applicarsi in occasione delle consultazioni del secondo semestre 2021.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021 (art. 1, commi 1, 2 e 2-bis)

Con il comma 1, rimasto invariato in sede di conversione, è stato previsto (lett. a)) che, in deroga a quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, il turno ordinario annuale per l’elezione dei sindaci e consigli comunali e dei consigli circoscrizionali nei comuni delle regioni a statuto ordinario (attualmente, n. 1.133 comuni con n. 11.715.585 elettori) si svolga tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2021 - anziché tra il 15 aprile ed il 15 giugno - e, inoltre, (lett. b)) che nella stessa data si svolgano le seguenti altre consultazioni:



- le elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i seggi di deputato o senatore nei collegi uninominali che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
- le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche se già indette, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature. Fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria di cui all'art. 144 del medesimo testo unico;
- la ripetizione delle elezioni comunali in alcune sezioni a seguito di annullamento da parte del giudice amministrativo delle operazioni di voto nelle anzidette sezioni che influisca sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi;
- le elezioni amministrative nei comuni i cui organi debbano essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato nel caso in cui le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verifichino **entro il 27 luglio 2021**.

Il comma 2 dispone che, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, nell'ambito del medesimo turno elettorale si tengano altresì le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, qualora entro il 31 luglio 2021 si verifichino le condizioni che rendono necessario il rinnovo degli organi stessi. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.

Il comma 2-bis modifica l'art. 2, comma 4-ter, del decreto-legge n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, prevedendo che tutte le elezioni metropolitane e provinciali in scadenza "**entro i primi nove mesi**" (anziché "entro il primo semestre" come prima stabilito) dell'anno 2021 si svolgano nel termine di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 2, e quindi "entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni".

Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021 (art. 1-bis, comma 1)

In considerazione del permanere dell'emergenza epidemiologica in corso, l'art. 1-bis intende semplificare, per le consultazioni elettorali da svolgere nell'anno 2021 previste dal precedente comma 1, gli adempimenti relativi **alla designazione dei rappresentanti della lista** stessa presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale per le elezioni comunali. Tali designazioni, anche al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, potranno essere presentate **mediante posta elettronica certificata entro il giorno di mercoledì antecedente la votazione**, in luogo delle altre forme previste dall'art. 25, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dall'art. 35, secondo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.



Resta fermo che tali designazioni, ove non già effettuate nelle modalità anzidette, potranno comunque essere presentate a mano entro il venerdì precedente l'elezione al segretario comunale oppure il sabato pomeriggio direttamente al presidente di seggio o la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio delle votazioni.

Ovviamente, anche le designazioni trasmesse a mezzo posta elettronica certificata dovranno essere comunque autenticate da uno dei soggetti abilitati ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

I comuni interessati allo svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno pertanto rendere tempestivamente noto, sul sito istituzionale e con ogni altro mezzo idoneo, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale poter inviare le designazioni, avendo cura di verificare costantemente l'invio delle stesse, al fine di assicurare la regolarità dei procedimenti elettorali.

Riduzione delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021 e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti (art. 2, commi 1, 1-bis e 1-ter)

Il comma 1 dell'art. 2 prevede che, per l'anno 2021, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali, il **numero minimo di sottoscrizioni** richieste per la presentazione di liste e candidature sia **ridotto a un terzo**. Ciò per agevolare la partecipazione democratica e l'accesso all'elettorato passivo nell'attuale periodo di persistente emergenza epidemiologica.

I successivi commi 1-*bis* e 1-*ter* - per le elezioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti dove sia stata ammessa e votata **una sola lista** di candidati - si è inteso facilitare il raggiungimento del quorum di validità delle consultazioni con riferimento alla percentuale dei votanti sugli elettori, al fine di poter ritenere valida la consultazione.

In particolare, si stabilisce che, in deroga all'art. 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'anno 2021, "sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il **numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune**. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla". Tuttavia, ai fini della determinazione del numero dei suddetti elettori, **non si tiene conto degli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto nelle medesime elezioni comunali**.

Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio (art. 3, commi 1 e 2)

L'articolo non ha subito modifiche in sede di conversione in legge.

Pertanto, si ribadisce che il comma 1, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, stabilisce che le operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali di cui all'art. 1 - analogamente a quanto avvenuto nel 2020 ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - si svolgano in **due giornate, cioè la domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15**.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Il comma 2 dispone l'ordine e i termini delle operazioni di scrutinio da effettuare, dopo avere completato le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per ciascuna consultazione, nei casi di coincidenza di svolgimento di elezioni politiche suppletive, regionali o amministrative.

Si procederà dunque, nei comuni interessati, prima allo scrutinio per le elezioni suppletive e successivamente, senza interruzione, allo scrutinio per le elezioni regionali e/o amministrative, applicando per gli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, le disposizioni previste per le elezioni politiche. Le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. Nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con quelle amministrative, lo scrutinio per queste ultime sarà rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi, eventualmente, a quelle circoscrizionali.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni saranno proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

Apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di competizioni elettorali (art. 3-bis)

L'art. 3-bis, introdotto dalla legge di conversione, prevede che il Ministero della Giustizia, al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati, ai sensi delle norme sulla trasparenza dei partiti e movimenti politici di cui all'art. 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, assicuri l'apertura degli uffici del casellario giudiziale della procura della Repubblica presso il tribunale avente sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte d'appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti il termine per la predetta pubblicazione (che deve avvenire "entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti" ai sensi del suddetto art. 1, comma 14).

° ° °

Si pregano le SS.LL. di portare con la cortese massima urgenza quanto sopra a conoscenza dei Sindaci e dei Segretari comunali nonché dei presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Sgaradja

CAP/